

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

Sistema di Gestione della Sicurezza

Procedura di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/2008)

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
 R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	1/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

SOMMARIO

Informazioni sul Documento.....	3
1 Scopo	3
2 Area di Applicazione	3
3 Definizioni e Termini	3
4 Procedura	5
4.1 Individuazione delle attività, dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti	5
4.1.1 Analisi del ciclo di lavoro	5
4.1.2 Individuazione dei fattori di rischio	5
4.1.3 Stima dell'esposizione ai pericoli e definizione dei gruppi omogenei.....	6
4.1.4 Dati infortunistici, biostatistici e malattie professionali	6
4.1.5 Verifica della conformità normativa	7
4.2 Valutazione dei livelli di rischio.....	7
4.3 Definizione delle misure di prevenzione e protezione e del programma di miglioramento.....	10
4.3.2 Esiti della valutazione del rischio	12
4.4 Redazione del DVR	12
4.5 Aggiornamento della valutazione	13
4.5.1 Revisione a seguito di analisi incidenti, infortuni e near accident	13
4.6 Raccordo con il SGI.....	14
5 Responsabilità	14
6 Riferimenti	15

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
 R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	2/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

1 Scopo

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità e le responsabilità per l'effettuazione e l'aggiornamento della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano per tutti i plessi dell'“**ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI ORZINI – ZONA LEDA**”, di stabilire le modalità di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di definire gli opportuni raccordi tra il DVR e gli altri elementi del sistema di gestione integrato.

2 Area di Applicazione

Il processo di valutazione dei rischi si applica a:

- tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (cfr. definizioni) che svolgono attività lavorative nell'ambito del gruppo. Nei confronti dei lavoratori a progetto¹ e dei collaboratori coordinati e continuativi² le disposizioni di cui alla presente procedura si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del gruppo stesso.
- tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti all'interno delle sedi dell' “**ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI ORZINI – ZONA LEDA**” e/o connessi alle attività lavorative svolte per conto dello stesso dai lavoratori come sopra definiti.

La valutazione dei rischi generati dalle interferenze con lavori affidati in appalto all'interno delle sedi operative è regolata dalla procedura Appalto Lavori a Ditte Terze.

3 Definizioni e Termini

Nella presente procedura sono utilizzati i seguenti termini e/o acronimi:

DDL/DATORE DI LAVORO	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (D.lgs 81/2008).
RSPP/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (D.lgs 81/2008);

¹ di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

² di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L.	26.10.2022	26.10.2022	3/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°	
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00	
LAVORATORE	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (D.lgs 81/2008);				
RLS/RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (D.lgs 81/2008);				
SPP/SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (D.lgs 81/2008);				
PREVENZIONE	Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (D.lgs 81/2008);				
SALUTE	Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità (D.lgs 81/2008);				
VALUTAZIONE DEI RISCHI	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D.lgs 81/2008); La valutazione dei rischi tiene conto delle misure di prevenzione e protezione già adottate e della loro efficacia e determina se il rischio è accettabile o meno (BS OHSAS18001:2007).				
PERICOLO	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (D.lgs 81/2008);				
RISCHIO	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (D.lgs 81/2008);				
RISCHIO ACCETTABILE	Rischio che è stato ridotto ad un livello tollerabile in relazione agli obblighi legislativi ed alla Politica di Salute e Sicurezza aziendale. (BS OHSAS18001:2007)				
REDATTO DA  R.S.P.P.	VERIFICATO DA R.L.S.	APPROVATO DA D.di.L	DATA APPR. 26.10.2022	EFFETTO DA 26.10.2022	PAGINA 4/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

UNITÀ PRODUTTIVA	Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI	Processo di individuazione dell'esistenza di un determinato pericolo e di definizione delle sue caratteristiche (BS OHSAS18001:2007)

4 Procedura

Il processo di valutazione dei rischi comporta le seguenti fasi:

- 1) fase di individuazione delle attività, dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti;
- 2) fase di valutazione dei livelli di rischio
- 3) fase di definizione delle misure di prevenzione e protezione e di elaborazione del programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- 4) fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
- 5) fase di recepimento delle misure di prevenzione e protezione e del programma delle misure di miglioramento all'interno del Sistema di Gestione Integrato al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Durante tutto il processo di valutazione è sistematicamente coinvolto il RLS, tramite interviste e richiedendone la presenza durante i sopralluoghi effettuati dal SPP.

4.1 Individuazione delle attività, dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti

La prima fase del processo di valutazione dei rischi è l'identificazione dei fattori di rischio, mediante un approccio metodico e sistematico. Sono strumentali a questa fase l'analisi del ciclo lavorativo, l'analisi degli impianti e delle attrezzature, l'analisi dell'organizzazione del lavoro, l'analisi del comportamento delle persone e l'individuazione dei gruppi omogenei di rischio.

4.1.1 Analisi del ciclo di lavoro

Questa prima fase conoscitiva ha lo scopo di permettere la scomposizione del ciclo di lavoro nelle singole fasi di lavoro o attività, prendendo in considerazione tutte le attività aziendali, sia routinarie che non routinarie.

Viene inoltre effettuato un censimento delle macchine, attrezzature, utensili e delle sostanze utilizzate.

4.1.2 Individuazione dei fattori di rischio

Per schematizzare la procedura di individuazione dei pericoli, è stata codificata una matrice di controllo contenente un inventario dei principali fattori di rischio, sia sotto il profilo infortunistico che sotto il profilo dell'igiene del lavoro, connessi con l'attività lavorativa in condizioni operative standard e legati al verificarsi di eventi straordinari, a significative anomalie o mal funzionamenti nel processo produttivo.

Sono pertanto, considerati tutti i fattori di rischio infortunistico legati all'ambiente di lavoro (passaggi, scale, pavimenti, ecc.), all'utilizzo di attrezzature, apparecchi ed impianti (accessibilità a parti in movimento, proiezione di schegge, mezzi di sollevamento e di trasporto), a criteri

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	5/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

ergonomici errati (movimentazione manuale dei carichi, posture operative incongrue), all'utilizzo di sostanze pericolose, nonché i fattori di rischio ambientale legati alle lavorazioni (rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima) e quelli dovuti all'utilizzo dei videoterminali.

4.1.3 Stima dell'esposizione ai pericoli e definizione dei gruppi omogenei

Una prima stima dell'entità delle esposizioni implica una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Durante questa fase viene individuato il personale addetto a ciascuna attività lavorativa, e sono definiti i gruppi omogenei di rischio, ovvero gli insiemi di lavoratori che hanno profili di esposizione equivalenti, tenendo conto dell'attività svolta, dei cicli di lavoro cui sono adibiti, dei luoghi frequentati e dei fattori di rischio cui sono esposti. I gruppi omogenei sono individuati sulla base dell'analisi delle seguenti informazioni:

- descrizione della mansione: la tipica giornata lavorativa è descritta come una serie di attività e l'appartenenza al gruppo è il risultato di profili simili;
- area o unità operativa: le attività sono raggruppate per aree di lavoro e l'appartenenza al gruppo discende dall'operare in una determinata area.

I gruppi omogenei non vanno in alcun modo confusi con le qualifiche contrattuali dei lavoratori. Ad esempio, risulteranno classificati come "videoterminalisti" i lavoratori con qualifica dirigenziale, al pari dei lavoratori con qualifica esecutiva, purché ricorra per entrambi l'uso del VDT per un periodo della loro giornata "tipo" ritenuto significativo ai sensi della vigente norma.

Per la stima del livello di esposizione sono esaminate:

- le modalità operative seguite nell'espletamento dell'attività (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
- l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro, contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione – protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.

In talune situazioni e laddove specificatamente richiesto dalla normativa (rischio rumore, chimico, incendio, atmosfere esplosive, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, utilizzo di videoterminali, etc.) occorre valutare la necessità o l'opportunità di procedere ad una stima più precisa delle esposizioni ai pericoli, tramite misure di igiene industriale, o di adottare criteri di valutazione più specifici e dettagliati, precisati di volta in volta nel DVR o in documenti collegati di riferimento, che devono obbligatoriamente essere richiamati all'interno del DVR stesso.

4.1.4 Dati infortunistici, biostatistici e malattie professionali

Preliminarmente alla valutazione dei rischi vengono analizzati:

- i dati statistici relativi al fenomeno infortunistico per i lavoratori, che rappresentano elementi a sostegno dell'analisi preliminare alla valutazione dei rischi;
- le precedenti relazioni dei dati biostatistici redatte dal Medico Competente, che rappresentano uno strumento che consente di monitorare, anno per anno, le variazioni dei

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L.	26.10.2022	26.10.2022	6/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

dati sanitari e di aggiornare su questa base il DVR, per gli aspetti concernenti la medicina e l'igiene del lavoro, con particolare riguardo alle malattie professionali, favorendo così l'individuazione di ulteriori misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione del rischio.

4.1.5 Verifica della conformità normativa

Contestualmente all'analisi degli agenti di rischio, viene condotta l'analisi di conformità normativa, cioè la verifica della corrispondenza delle modalità con cui vengono svolte le attività esaminate rispetto alle norme di settore ad esse applicabili. In questa fase viene verificata l'esistenza della documentazione e delle certificazioni inerenti la sicurezza, al fine di evidenziare le non conformità di tipo documentale e intraprendere eventuali azioni di risanamento.

Tale attività è preliminare alla valutazione specifica dei rischi perché l'eventuale assenza dei "requisiti minimi" di sicurezza previsti dalle norme cogenti evidenzia la necessità di provvedere ad un adeguamento del sistema di prevenzione e protezione.

4.2 Valutazione dei livelli di rischio

La fase di valutazione dei livelli di rischio è basata sul confronto-incontro della "fonte di rischio" individuata con il gruppo omogeneo di soggetti esposti a tale fattore di rischio, tenendo conto delle misure di prevenzione già adottate o esistenti. Il livello di rischio valutato è dunque il rischio residuo a fronte delle misure di prevenzione in atto.

Il metodo semiquantitativo adottato per la valutazione si basa sull'applicazione della definizione di Rischio, così come si trova nella letteratura scientifica e che si riporta qui di seguito.

Si definisce **Rischio R** relativo ad un pericolo associabile ad un'attività o lavorazione come funzione di due grandezze:

- **P** la **probabilità** che l'evento indesiderato accada in un certo intervallo temporale; valutata in base a statistiche nazionali, alla frequenza di incidenti simili registrati sul Registro Infortuni dell'azienda, alle norme di buona tecnica ecc....;
- **G** la **gravità** delle conseguenze dell'evento indesiderato, in termini di danni alla salute o di incolumità delle persone, in conseguenza del verificarsi dell'evento.

Nel metodo semiquantitativo i valori di P e di G sono grandezze discrete che assumono dei valori stabiliti in base a dei criteri appunto semiquantitativi, come illustrato nelle seguenti tabelle:

Tabella 4.2.1 – Scala delle probabilità

Livello	valore
Certa	4
Molto probabile	3
Probabile	2
Scarsa	1

Tabella 4.2.1 b – Scala della gravità

Livello	valore
Letale	4
Grave	3
Medio	2
Lieve	1

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
 R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	7/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

Il rischio corso dal lavoratore durante l'espletamento delle sue funzioni lavorative risulta dalla combinazione lineare tra la Probabilità di accadimento e la Gravità del danno conseguente:

$$R = P \times G$$

come evidenziato dalla diversa colorazione nella matrice di rischio di seguito riportata.

Gravità G	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Probabilità P			

Convenzionalmente si stabilisce che il livello **R = 3** rappresenta la **soglia di accettabilità del rischio residuo**. Sopra tale valore vanno adottate misure che devono tendere tassativamente ad abbassare il livello stesso. Al di sotto, possono essere adottate misure, anche organizzative, di mantenimento e controllo.

I valori di rischio derivati dal prodotto tra P e G sono poi riclassificati in una scala articolata in quattro **Fasce di rischio**, come di seguito esplicitato (anche su base cromatica):

Tabella 4.2.2 – Fasce di rischio

Livello di rischio	Fascia di Rischio	Azioni correttive
R = 1	1° - rischio trascurabile	Azioni correttive da valutare in fase di programmazione
$2 \leq R \leq 3$	2° - rischio basso	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine
$4 \leq R \leq 8$	3° - rischio medio	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
$R \geq 9$	4° - rischio alto	Azioni correttive indilazionabili

Poiché taluni fattori di rischio richiedono metodi di determinazione strumentali o di carattere altamente specifico, in considerazione anche delle differenti tempistiche di aggiornamento dovute ai disposti normativi, questi possono essere valutati separatamente.

Tuttavia, per permettere l'applicazione dei criteri di classificazione del livello di rischio esposti in precedenza anche a tali fattori, ed al fine di rendere immediatamente e direttamente comparabili le valutazioni di rischi differenti, si provvede ad esporre una tabella di raccordo tra i valori misurati/calcolati nel corso di valutazioni specifiche ed i livelli di rischio definiti dalla metodologia generale sopra esposta.

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
 R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	8/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

Si evidenzia in questa sede che, qualora il rischio non sia presente in quanto non è presente alcuna fonte di pericolo ad esso connessa (es. vibrazioni mano-braccio in assenza di utilizzo di attrezzature che producono tale tipologia di vibrazioni), il rischio corrispondente sarà segnalato, come non applicabile.

Tabella 4.2.3 – Raccordo con le valutazioni dei rischi specifici misurabili

Fattore di rischio	Livello nella valutazione di rischio specifica	Raccordo con Errore.	
Rumore	fino a 80 db(A)	1	Trascurabile
	80 - 85 db(A)	2	Basso
	85 - 87 db(A)	3	Medio
	> 87 db(A)	4	Alto
Vibrazioni HAV	$0 < A(8) < 0,25 \text{ m/s}^2$	1	Trascurabile
	$0,25 \leq A(8) < 2,5 \text{ m/s}^2$	2	Basso
	$2,5 \leq A(8) < 5 \text{ m/s}^2$	3	Medio
	$A(8) \geq 5 \text{ m/s}^2$	4	Alto
Vibrazioni WBV	$0 < A(8) < 0,05 \text{ m/s}^2$	1	Trascurabile
	$0,05 \leq A(8) < 0,5 \text{ m/s}^2$	2	Basso
	$0,5 \leq A(8) < 1 (1,5) \text{ m/s}^2$	3	Medio
	$A(8) \geq 1(1,5) \text{ m/s}^2$	4	Alto
Chimico	Irrilevante per la salute, basso per la sicurezza	2	Basso
	Irrilevante per la salute, non basso per la sicurezza	3	Medio
	Rilevante per la salute, basso per sicurezza	3	Medio
	Rilevante per la salute, non basso per la sicurezza	4	Alto
Cancerogeno	$IE < 0,1$ trascurabile	1	Trascurabile
	$0,1 \leq IE < 0,25$ attenzione	2	Basso
	$0,25 \leq IE < 0,5$ guardia	3	Medio
	$0,5 \leq IE < 1$ pericolo	4	Alto
	$IE \geq 1$, grave pericolo	4	Alto
Biologico	Agenti di classe 1	2	Basso
	Agenti di classe 2	3	Medio
	Agenti di classe 3	3	Medio
	Agenti di classe 4	4	Alto
Incendio	Basso	2	Basso
	Medio	3	Medio
	Elevato	4	Alto
Atmosfere esplosive	Luoghi non pericolosi	1	Trascurabile
	Zone 2/22	2	Basso
	Zone 1/21	3	Medio
	Zone 0/20	4	Alto

Un analogo raccordo può essere fatto per la valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro, per la quale è stato adottato un metodo di stima qualitativo, essendo obiettivamente complessa una stima quantitativa dei rischi. Per tale tipologia di valutazione è stata adottata la seguente griglia di valutazione:

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L.	26.10.2022	26.10.2022	9/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

Tabella 4.2.4 – Scala dell'entità del rischio relativa ai luoghi di lavoro

Fascia di rischio	Priorità	DESCRIZIONE
4 - alto	Immediato	Livello di rischio grave e immediato, oppure inaccettabile con evidenti non conformità normative che necessitano di azioni correttive urgenti ed indilazionabili.
3 - medio	Urgente	Livello di rischio elevato e/o non conformità di tipo formale che necessitano di azioni correttive prioritarie da approvare nel breve termine.
2 - basso	Medio termine	Livello di rischio accettabile che non necessita di azioni correttive; eventuali azioni sono da ritenersi non prioritarie e da programmare nel medio termine. Permane unicamente l'esigenza di controllo e manutenzione e di perseguire il miglioramento continuo.
1 - trascurabile	Lungo termine	Livello di rischio sotto controllo (piena conformità normativa ed adeguatezza di ambienti, procedure e sistemi agli standard di lavoro). Permane l'esigenza di controllo e manutenzione e di perseguire il miglioramento continuo. L'adeguamento dei sistemi di lavoro alle migliori tecnologie disponibili per la prevenzione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro è da programmare a lungo termine.

4.3 Definizione delle misure di prevenzione e protezione e del programma di miglioramento

Per tutti i fattori di rischio caratterizzati da livelli di rischio superiori alla soglia definita "accettabile" sono definite misure di prevenzione e protezione supplementari e/o misure di miglioramento, che vengono documentate a cura di RSPP nella "matrice di Controllo" che fa parte integrante del DVR.

Le misure supplementari possono essere costituite da iniziative di mantenimento, intese come attività tendenti a mantenere sotto controllo il relativo indice di rischio o da iniziative di miglioramento, intese come attività che riducono l'indice di rischio associato.

Le priorità di intervento sono lo strumento metodologico adottato per la pianificazione di massima delle misure di prevenzione e protezione. In sintesi, il livello di priorità di intervento è pari al livello di rischio.

La pianificazione avviene attraverso gli strumenti del Sistema di Gestione Integrato (cfr. § 4.6 Raccordo con il SGI).

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L.	26.10.2022	26.10.2022	10/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

Nella tabella, vengono riportati i relativi criteri di interpretazione:

4.3.2 Tabella– Scala delle priorità di intervento

Fascia di rischio	Descrizione	Priorità	Orizzonte temporale dell'intervento oppure dell'avvio della procedura di contenimento
4 - Alta	Area in cui individuare ed effettuare immediatamente interventi di tipo correttivo e decidere i miglioramenti con interventi di eliminazione, prevenzione e protezione.	Immediato	Intervento da eseguire prima dell'inizio dei lavori, o adottando comunque immediati provvedimenti di tutela
3 - Media	Area in cui individuare e programmare interventi di eliminazione, prevenzione e protezione per ridurre le probabilità di rischio, gli interventi sono di tipo correttivo o preventivo.	Urgente	Intervento da programmare immediatamente e da eseguire entro 2 settimane
2 - Bassa	Area in cui monitorare continuamente che i pericoli potenziali siano sotto controllo, verificando che non siano in incremento. Gli interventi possono essere di tipo preventivo o correttivo.	Medio termine	Intervento programmabile entro 1 mese ed attuabile successivamente
1- Trascurabile	Area in cui i pericoli potenziali sono sotto controllo. Ciò non esclude comunque attività di monitoraggio periodica per valutare eventuali modifiche alle condizioni di rischio.	Lungo termine	Nessun intervento.

In sintesi, per ogni livello di rischio pari o superiore al Medio ($P \cdot G \geq 4$) deve essere previsto un intervento all'interno del piano di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La pianificazione temporale di massima indicata in tabella può essere in ogni caso rivista al fine di adeguarla alla possibilità concreta di realizzare ogni singolo intervento e comunque documentata.

In tale piano, il Datore di Lavoro individua contestualmente la persona responsabile dell'adeguamento e valuta la disponibilità delle risorse tecniche ed economiche.

La programmazione di cui sopra sarà comunque oggetto di revisione ogni qualvolta si verifichi una segnalazione di incidente causato dal pericolo potenziale in oggetto.

Gli interventi costituenti il programma di sicurezza e salute sono possono essere di due tipologie:

- interventi di **PREVENZIONE**, atti a ridurre la probabilità "P" dell'evento dannoso (es: incrementare la procedura di formazione e informazione dei lavoratori, predisporre un controllo sistematico delle apparecchiature di sicurezza, incentivare l'ordine e la pulizia dei locali e delle attrezzature, ecc.).
- interventi di **PROTEZIONE**, atti a ridurre la magnitudo "G" delle conseguenze (es: incrementare l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, installare impianti di sicurezza fissi o mobili, ecc.).

Nella scelta delle misure da adottare per la riduzione del rischio è adottata la seguente gerarchia:

- a) interventi per l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile,

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	11/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

- b) la riduzione alla fonte tramite misure tecniche e organizzative quali:
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso (metodi di lavoro, attrezzature, utilizzo limitato degli agenti chimici, ecc);
 - la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio o del tempo di esposizione;
 - la segregazione della fonte di pericolo dalle persone,
 - l'istituzione di metodi sicuri di lavoro;
 - misure di protezione collettiva;
- b) controllo adeguato da parte dei responsabili;
- c) formazione, informazione, istruzioni adeguate ai lavoratori;
- d) dispositivi di protezione individuali;
- e) segnaletica di sicurezza.

Le misure di prevenzione e protezione individuate devono essere tali da ridurre il rischio al livello di accettabilità definite e, ove possibile ciò deve essere verificato preventivamente alla loro applicazione tramite una valutazione del rischio effettuata secondo le stesse metodologie su indicate. Ad ogni iniziativa di miglioramento viene quindi associata una stima quantitativa dell'effetto migliorativo che la singola iniziativa avrà sugli indici di rischio. Trattandosi di una valutazione preventiva, gli indici di miglioramento vengono quantificati ed attribuiti essenzialmente dagli analisti coinvolti nella redazione del documento sulla scorta della specifica esperienza maturata. La valutazione definitiva dell'effetto reale di ogni iniziativa dovrà comunque essere effettuata a valle della realizzazione della stessa o comunque nella prima revisione utile del "documento di valutazione dei Rischi" secondo il metodo puntuale indicato precedentemente.

4.3.3 Esiti della valutazione del rischio

I risultati dell'analisi includono, per ognuno dei gruppi omogenei individuati le seguenti informazioni:

- attività svolta;
- valutazione dei rischi;
- misure di prevenzione e protezione adottate;
- DPI e attività per le quali sono richiesti;
- riferimento alle misure costituenti il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

4.4 Redazione del DVR

Alla redazione del documento provvede il RSPP, il quale garantisce che il documento contenga:

- a) la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, incluse le metodologie ed i criteri impiegati per la valutazione di specifiche tipologie di rischio;
Per tutti i fattori di rischio specificamente menzionati nel D.lgs 81/08 non presenti in azienda, dovrà essere esplicitamente indicato che la valutazione non viene effettuata in quanto non è presente il fattore di rischio.
- b) le relazioni tecniche contenenti i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione a specifici fattori di rischio che richiedano analisi strumentali, incluse

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	12/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

tutte le attestazioni relative alla taratura della strumentazione ed alla qualifica del personale che ha svolto le indagini, ove pertinente;

- c) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi, che sono documentate rispettivamente nella "Matrice di controllo" e nella matrice di raccordo operatori-mansioni-attrezzature-DPI-procedure di sicurezza-rischi per la sicurezza;
- d) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, documentato attraverso la "Matrice di controllo" nella quale vengono individuate le azioni, le responsabilità e la programmazione per l'attuazione degli interventi individuati, conformemente a quanto richiesto dall'art. 28 del D.lgs. 81/08.
- e) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- f) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- g) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La bozza del documento è sottoposta, prima della sua approvazione da parte del DdL, al RLS. Eventuali osservazioni del RLS sono registrate a cura dell'RSPP ed archiviate.

Il DVR è quindi sottoposto all'approvazione ed assunzione di responsabilità del DdL.

Il documento è sottoposto a tutte le figure coinvolte, ovvero DdL, RSPP, MC, RLS durante la riunione annuale di Prevenzione e Protezione, al fine di presentare e discutere il risultato della valutazione dei rischi, il programma di miglioramenti o i loro aggiornamenti. Il DVR è quindi è sottoscritto da tutte le figure coinvolte.

4.5 Aggiornamento della valutazione

Il DVR deve essere aggiornato, secondo le disposizioni di legge, la revisione deve tenere conto del grado di evoluzione tecnica, della prevenzione e della protezione.

È responsabilità di SPP, inoltre, verificare ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi :

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in caso di incidenti od infortuni significativi, o di mancati incidenti che evidenzino rischi non valutati;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- in caso di valutazioni e aggiornamenti legati a specifici aspetti normati da leggi;
- In ogni caso almeno ogni 4 anni, o secondo indicazioni più restrittive segnalate nel DVR stesso

Ogni aggiornamento del documento di valutazione dei rischi deve essere formalmente approvato dalla Direzione.

4.5.1 Revisione a seguito di analisi incidenti, infortuni e near accident

Nel caso che, nel corso dell'analisi di incidenti, infortuni e near accident, si identificassero discordanze in termini di pericoli non presi in considerazione e/o di azioni di prevenzione e protezione da attuare, si dovrà provvedere a valutare i nuovi pericoli ed eventualmente aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
 R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	13/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

4.6 Raccordo con il SGI

Gli esiti della valutazione dei rischi costituiscono dati di ingresso per la pianificazione del SGI, in particolare:

- le misure di miglioramento individuate confluiscono nel documento di Obiettivi e Programmi di Miglioramento (Matrice di controllo);
- le misure di mantenimento vengono inserite all'interno del SGI tramite l'elaborazione/aggiornamento di procedure/istruzioni di sicurezza per le varie attività aziendali;
- il controllo e la verifica dell'applicazione e dell'idoneità delle misure messe in atto vengono effettuati attraverso gli strumenti previsti dal SGI stesso, quali piani di controllo, verifiche ispettive, monitoraggio di indicatori di prestazione, gestione delle NC;
- le indicazioni del DVR sono prese in considerazione per definire i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

5 Responsabilità

È responsabilità del DdL, la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

A tal fine l'AD si avvale del SPP che provvede a eseguire la valutazione con il supporto costante di tutte le funzioni coinvolte, nelle diverse fasi, ovvero, ciascuno per lo specifico ruolo aziendale:

- il Datore di Lavoro
- il Medico Competente
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- il RGQ
- ed in generale tutto il personale

In particolare, il SPP, coordinato dal RSPP, provvede a:

- a) individuare i fattori di rischio;
- b) valutare i rischi;
- c) individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- d) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;

Il confronto con il RLS, che avviene formalmente in fase di programmazione ed in occasione della riunione periodica di Prevenzione e Protezione, deve essere costante in tutte le fasi del processo di valutazione in modo tale che il coinvolgimento, anche prima della Riunione Periodica, possa consentire di arrivare alla riunione con posizioni già precedentemente verificate.

Il Medico Competente deve essere coinvolto nelle diverse fasi per fornire il suo contributo specialistico sia nell'individuazione dei pericoli, sia nella valutazione dei possibili sistemi di

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
 R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L.	26.10.2022	26.10.2022	14/15

I.C. GIANNI ORZINI	TITOLO	EMISSIONE	CATEGORIA	PROCEDURA N°
Proc. di sicurezza	Valutazione dei rischi	26.10.2022	Approvato	SPP 001/22 Rev. 00

prevenzione e protezione dai rischi individuati. È responsabilità del Medico Competente, collaborare alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso.

6 Riferimenti

I documenti di riferimento per la presente procedura sono qui riassunti:

CODICE	TITOLO DEL DOCUMENTO
DVR	Documento di Valutazione dei rischi
--	Relazioni tecniche contenenti i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione a specifici fattori di rischio

REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	DATA APPR.	EFFETTO DA	PAGINA
 R.S.P.P.	R.L.S.	D.di.L	26.10.2022	26.10.2022	15/15